



COMUNE DI MASSAROSA
(Provincia di Lucca)

REGOLAMENTO

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera del C.C. n. 42 del 30.04.97

Modificato con delibera del C.C. n. 120 del 21.11.05

Modificato con delibera del C.C. n. 52 del 24.07.09

Modificato con delibera del C.C. n. 92 del 27.10.14

Modificato con delibera del C.C. n. 79 del 04.10.18

COMUNE DI MASSAROSA

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Istituzione, compiti e funzioni

Art. 2
Sede e svolgimento dei lavori

Art. 3
Pubblicità dei lavori

Art. 4
Il Segretario della Commissione

Titolo II
Le Commissioni permanenti

Art. 5
Le commissioni permanenti

Art. 6
Composizione

Art. 7
Elezione dei componenti

Art. 8
Il Presidente della Commissione. Elezione e poteri

Art. 9
Assegnazione delle materie e termini per la deliberazione

Art. 10
Validità delle sedute e votazioni

Art.11
Atti successivi alle deliberazioni

Art. 12
Partecipazione ai lavori delle Commissioni

Art.13
Potere d'accesso agli atti e documenti

Titolo III
Le Commissioni consiliari speciali

Art. 14
Le Commissioni consiliari speciali

Art. 15
Durata

Art. 16
Composizione, compiti e funzionamento

Titolo IV
Le Commissioni d'indagine

Art. 17
Le Commissioni speciali d'indagine

Art. 18
Poteri e procedimento

Art. 19
Conclusione dei lavori e scioglimento della Commissione

Art. 20
Rinvio

COMUNE DI MASSAROSA

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I **Disposizioni generali**

Art. 1

Istituzione, compiti e funzioni.

1. Il Consiglio Comunale istituisce, ai sensi del d.lgs. N° 267/2000, dell'art. 19 dello Statuto Comunale e nel rispetto del presente Regolamento, commissioni permanenti, speciali e d'indagine.
2. Le commissioni permanenti e quelle speciali hanno funzioni istruttorie, consultive o propositive nell'ambito delle materie di loro competenza.
3. Le commissioni d'indagine hanno le funzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 2

Sede e svolgimento dei lavori

1. Le riunioni delle Commissioni si tengono di regola presso le sedi comunali.
2. Su delibera della Commissione stessa ed in relazione all'oggetto della loro attività alcune sedute possono svolgersi in sedi differenti.

Art. 3

Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni permanenti e speciali sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui si tratti di questioni concernenti persone al fine di tutelare la riservatezza delle stesse. In tali casi i componenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. Sulla segretezza delle sedute decide il Presidente su istanza di almeno un quinto dei consiglieri presentata sino al momento successivo alla verifica del numero legale
3. Per la pubblicità dei lavori delle commissioni d'indagine si seguono le disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento.
4. Di ogni seduta delle Commissioni Permanenti e speciali sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione che ne curerà la conservazione in appositi registri.
5. Per le commissioni d'indagine si osservano le disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento.
6. Può essere decisa la registrazione audio delle sedute delle Commissioni su proposta della maggioranza dei componenti la Commissione stessa. In tal caso il Segretario della Commissione registra la seduta. La registrazione viene depositata in Segreteria al fine dell'ascolto da parte dei componenti il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale. L'ascolto è consentito a seguito di richiesta scritta. Né è vietata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma.

Art. 4

Il Segretario della Commissione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte, di norma, dal Responsabile dell'Ufficio competente in materia, come formalmente individuato dal Dirigente di riferimento o da altro dipendente appositamente nominato dal Dirigente stesso.

TITOLO II

Le Commissioni permanenti

Art. 5

Le Commissioni permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti sono elette nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'elezione del Presidente del Consiglio comunale e durano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale stesso.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono:

1- Commissione urbanistica, attività produttive e lavoro

ha competenza su tutti gli atti di pianificazione del territorio; sull'edilizia privata; su commercio, agricoltura, mercati, industria, lavoro; sui relativi regolamenti e sul funzionamento dei relativi servizi;

2- Commissione lavori pubblici e ambiente

ha competenza su tutti gli atti di pianificazione delle opere pubbliche e, in sede consultiva, relativi progetti; sul patrimonio; sulla manutenzione e decoro del territorio e del patrimonio; sulle politiche e servizi ambientali; caccia e pesca; sui relativi regolamenti e sul funzionamento dei relativi servizi;

3 – Commissione bilancio, società partecipate e personale

ha competenza su tutti gli atti di programmazione finanziaria; sui tributi; sulle società partecipate del Comune e relativi statuti; in sede consultiva, sugli atti di organizzazione della struttura comunale; sui relativi regolamenti e sul funzionamento dei relativi servizi

4 – Commissione scuola, cultura e turismo

ha competenza sui rapporti con la scuola; sui servizi scolastici comunali; sui servizi, le attività e le politiche culturali; sulle politiche turistiche; sui rapporti con l'associazionismo culturale e turistico; sui relativi regolamenti e sul funzionamento dei relativi servizi

5 – Commissione sociale, sport e associazionismo

ha competenza sulle politiche sociali e sui servizi sociali esercitati direttamente o in delega; sulle attività sportive e le politiche sportive; sui rapporti con l'associazionismo sociale e sportivo; sui relativi regolamenti e sul funzionamento dei relativi servizi;

6 – Commissione Affari statutari

ha competenza sulle modifiche dello Statuto e sulle norme di applicazione delle sue disposizioni; sulle questioni di carattere istituzionale e sui rapporti con altri comuni e relative forme associative; sui regolamenti dei quali non sia competente per materia altra commissione;

7 – Commissione di controllo e garanzia, di cui all'art. 44 del TUEL 267/2000

ha competenza sulle controversie relative al funzionamento e alle attribuzioni degli organi e dei loro componenti ed esercita funzioni di controllo in generale sull'attività amministrativa”.

Art. 6
Composizione

1. Ogni commissione è composta da cinque Consiglieri.
2. Essa è costituita secondo un criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza

Art. 7
Elezione dei componenti

1. L'elezione dei componenti della Commissione avviene a maggioranza semplice in base a quanto disposto dall'art. 18 comma 3 dello Statuto comunale.
2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che rende necessaria la sostituzione di uno o più consiglieri si procede come segue:

- a - Il gruppo di appartenenza del Commissario uscente procede alla designazione del nuovo membro e il Consiglio comunale approva con la maggioranza prevista nell'art. 19 dello Statuto Comunale;
- b - ove ciò non sia possibile, la maggioranza o la minoranza consiliare a seconda dell'appartenenza del commissario uscente, procedono a designare il nuovo membro e il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista nell'art. 19 dello Statuto Comunale;
- c - qualora maggioranza o minoranza non raggiungano una proposta univoca, il Consiglio Comunale procede comunque all'elezione con le modalità di cui all'art. 19 dello Statuto Comunale.

Art. 8
Il Presidente della Commissione. Elezione e poteri

1. Il presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno, a scrutinio palese, a maggioranza dei componenti.
2. L'elezione avviene nella prima seduta della Commissione.
3. La convocazione per la prima seduta è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale nei dieci giorni liberi successivi all'elezione dei componenti.
4. La prima seduta di convocazione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
5. Il Presidente rappresenta la Commissione a tutti gli effetti, provvede alla convocazione della stessa con preavviso convocazione di almeno tre giorni liberi, o in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima della data fissata, oppure secondo un calendario dei lavori concordato all'interno della Commissione.
6. Dopo la sua elezione, il Presidente provvede a nominare, quale suo vicario, un componente della Commissione che lo sostituisce in caso di sua assenza. Tale nomina viene comunicata alla Commissione nella seduta successiva al suo insediamento.
7. Il Presidente dirige i lavori e le sedute, nomina un relatore per ciascuna materia che sia oggetto dei lavori, sottoscrive i verbali e gli altri atti aventi rilevanza esterna.

Art. 9
Assegnazione delle materie e termini per la deliberazione

1. Le materie, nell'ambito delle rispettive competenze, sono affidate alle singole commissioni secondo le seguenti modalità:

a) se in sede istruttoria su richiesta del proponente. In caso di dubbio o di controversie sulla competenza, decide il Presidente del Consiglio comunale;

b) se in sede consultiva, dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale;

c) se in sede propositiva o propulsiva, su proposta di ciascun componente della Commissione, tenendo conto del calendario deciso dalla commissione;”

d) anche le associazioni e gli enti pubblici e privati possono sottoporre all'esame delle commissioni proposte su materie attinenti alle loro attività istituzionali.

2. I congrui termini di cui alle lettere a) e b) del presente articolo possono essere prorogati per per periodi non superiori a giorni trenta e per non più di due volte consecutive, su richiesta motivata del Presidente della Commissione, dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco.

3. Allo spirare dei termini sopraddetti, eventualmente prorogati, qualora la Commissione non abbia adempiuto a quanto richiesto, l'istruttoria si ritiene non assolta e il parere non conferito e si procede comunque alla discussione e decisione in Consiglio comunale

Art. 10

Validità delle sedute e votazioni

1. Le sedute della Commissione sono valide ai fini della deliberazione se sono presenti almeno tre dei componenti.

2. Le proposte si ritengono approvate se conseguono la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Art. 11

Atti successivi alla deliberazione

1. Di qualunque deliberazione adottata in via definitiva, il Presidente della Commissione cura la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale, affinché la inserisca nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio per la trattazione, discussione ed eventuale approvazione.

2. Copia della deliberazione viene inoltre trasmessa al Sindaco sempre a cura del Presidente della Commissione perché ne informi la Giunta.

Art. 12

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Capigruppo Consiliari hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire con diritto di parola ma non di voto alle sedute delle Commissioni.

2. Le Commissioni possono, per il tramite del loro Presidente, invitare dirigenti, funzionari, tecnici, esperti e qualsiasi altra persona la cui collaborazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

Art.13

Potere d'accesso agli atti e documenti

1. Il Presidente della Commissione o su suo incarico, altro componente della stessa, ha diritto di accesso agli atti e documenti giacenti presso gli uffici comunali, di richiederne copia o di farsi rilasciare dai responsabili dei vari servizi relazioni e pareri, secondo la normativa vigente in materia a favore dei Consiglieri comunali.

TITOLO III

Le Commissioni consiliari speciali

Art. 14

Le Commissioni consiliari speciali

1. Le Commissioni consiliari speciali sono istituite in relazione a materie caratterizzate dalla specifica occasionalità e contingenza.
2. Sono istituite, con deliberazione consiliare, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei membri del Consiglio in carica.

Art. 15

Durata

1. Le Commissioni consiliari speciali hanno durata temporanea determinata all'atto della loro istituzione.
2. Sono tuttavia suscettibili di proroga su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione e deliberazione del Consiglio.

Art. 16

Composizione, compiti e funzionamento

1. Per la composizione i compiti ed il funzionamento si seguono le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento con riferimento alle commissioni permanenti in quanto applicabili.

TITOLO IV

Le Commissioni d'indagine

Art. 17

Le Commissioni d'indagine

1. Ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono costituite commissioni speciali di indagine, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Le commissioni sono costituite dal Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, su proposta del presidente, a seguito di istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica o nel caso di segnalazione, pervenuta al Consiglio di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore civico.
3. La deliberazione istitutiva della Commissione, definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
4. Il Consiglio elegge con voto palese i componenti della Commissione ed il suo coordinatore, quest'ultimo espressione dei gruppi di minoranza.
5. Nella composizione della Commissione viene rispettato il criterio espresso nell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 18

Poteri e procedimento

1. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti o connessi all'oggetto dell'indagine.
2. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può disporre l'audizione dei membri del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, dei singoli Assessori, del Collegio dei revisori, del Difensore civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune presso altri enti od organismi, nonché dei collaboratori esterni in via continuativa o occasionale.
I soggetti che la Commissione ritenga di dover ascoltare non possono rifiutarsi.
La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate sino alla presentazione al Consiglio della relazione conclusiva dei lavori della Commissione.
3. I componenti della Commissione e quanti altri siano stati in essa ascoltati o svolgano funzioni ausiliarie e di segreteria sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.
5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una relazione scritta nella quale sono esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per detti atti è conservato il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 3.

La relazione è esposta al Consiglio dal Coordinatore o da altro membro della Commissione appositamente delegato dalla stessa su proposta del Coordinatore.

6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta, i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta dovrà adottare entro un termine prestabilito.

7. Le sedute della Commissione quando comportano apprezzamenti su persone sono segrete. Sono altresì segrete su decisione presa a maggioranza dalla commissione quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave pregiudizio all'interesse del Comune. In tutti gli altri casi le sedute sono pubbliche.

Art. 19

Conclusioni dei lavori e scioglimento della Commissione

1. La commissione conclude la propria attività ed è sciolta con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e su istanza dei due quinti degli stessi o del Presidente può deliberare un ulteriore periodo di indagine prorogando, per una sola volta e per un periodo di tempo determinato, il mandato della Commissione stessa.
3. Gli atti ed i verbali sono consegnati dal Coordinatore al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio Comunale.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, valgono per analogia disposizioni di legge regolamentari afferenti la materia